

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 14/12/1992

Rendimento del conto - Giudizio di appello - Nuove e diverse entrate non esposte in primo grado - Riscossione - Allegazione da parte dell'obbligato (a rendere il conto) - Inammissibilità.

Il diritto alla revisione del conto che, a norma dell'art. 266 cod. proc. civ., consente alla parte di chiedere in separato processo l'accertamento del credito nascente dalle partite di conto già approvato, che siano state omesse o duplicate per errore materiale o falsità, non autorizza nel giudizio di appello sul rendimento del conto, l'allegazione della riscossione da parte dell'obbligato (a rendere il conto) di nuove e diverse entrate non esposte in primo grado, perché tale deduzione, sia quando tende ad una condanna della parte tenuta a rendere il conto, sia quando ha solo funzione di contestare l'appello da quest'ultima proposto, da luogo ad una domanda nuova fondata su nuovi elementi di fatto, che, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. e per una esigenza di garanzia del principio del doppio grado di merito, non derogato dal diritto alla revisione del conto, non è consentita nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13163 del 14/12/1992